

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 15 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con ricorso datato 25 gennaio 2010 il ricorrente riferiva che, all'inizio del mese di aprile 2009, si era rivolto all'intermediario resistente necessitando di un finanziamento di circa euro 130.000,00 al fine di acquisire il 50% di un'attività di bar, ricevitoria e rivendita di giornali.

In data 17 aprile 2009, il ricorrente apriva, presso il sopracitato intermediario, un conto corrente, propedeutico all'eventuale concessione del mutuo de quo, consegnando – contestualmente – tutta la documentazione necessaria all'istituto per l'istruttoria della pratica.

Nel frattempo, il ricorrente faceva redigere – da tecnico indicato dalla banca ed a proprie spese – una perizia degli immobili da conferire a garanzia del finanziamento richiesto.

Su riscontro del notaio incaricato dal ricorrente, emergeva che sugli immobili offerti in garanzia insisteva un'iscrizione ipotecaria relativa ad un precedente mutuo erogato al ricorrente medesimo da altro istituto. Allo scopo di consentire il buon esito della propria istanza, il ricorrente provvedeva allora, dietro richiesta della banca, ad estinguere il predetto finanziamento – versando euro 12.856,17 – e così ottenendo la cancellazione dell'ipoteca.

In data 22 maggio 2009, l'intermediario resistente concludeva in senso negativo l'istruttoria della pratica di finanziamento, in quanto, data la finalità del mutuo, riteneva i redditi dichiarati dal ricorrente insufficienti per far fronte all'onere del debito.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Informato dell'esito negativo dell'istruttoria, il ricorrente, in data 11 giugno 2009, proponeva, d'accordo con l'intermediario resistente, una nuova richiesta di finanziamento per il minor importo di euro 106.497,00 accompagnata, ad integrazione delle proprie fonti di reddito, dal rilascio di una garanzia personale da parte del padre.

In data 19 giugno 2009, il competente organo deliberante rigettava tuttavia anche la seconda richiesta, sulla base dell'insufficienza delle garanzie fornite.

Non convinto delle determinazioni della banca, il ricorrente, tramite un'associazione di consumatori, presentava formale reclamo con lettera del 1° settembre 2009, lamentando "il mancato rispetto degli accordi intercorsi [...] in merito alle richieste di finanziamento [...] inoltrate".

Sempre nel sopracitato reclamo si sottolineava "che il [ricorrente] aveva promosso tutte le azioni utili e richieste per l'ottenimento del prestito de quo [...] per vedersi di lì a poco negato il prestito. Tale risultato [...] aveva comportato [...] l'impossibilità [di avviare] l'attività commerciale [auspicata]".

Per queste ragioni, ritenuto il ricorrere dei "presupposti necessari per rilevare un danno effettivo cagionato all'[interessato]" si richiedeva "un congruo risarcimento [quantificato] transattivamente in euro 2.000,00".

Avverso il silenzio della banca, con ricorso datato 25 gennaio 2010, il ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere il suo diritto al risarcimento "per i danni e i disagi patiti mediante corresponsione della somma di euro 2.000,00".

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 18 febbraio 2010, l'intermediario presentava, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto osservava che nel caso di specie la banca aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni per poter approvare l'operazione e lo aveva tempestivamente comunicato al cliente, sia pure verbalmente e chiedeva dunque all'Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 15 aprile 2010.

DIRITTO

La vicenda sottoposta a questo Collegio ruota attorno alla valutazione del comportamento tenuto dall'intermediario resistente nella fase delle trattative e, in particolare, alla sua configurabilità in termini di "culpa in contrahendo". Il ricorrente imputa, infatti, all'intermediario una responsabilità precontrattuale ed a tale titolo chiede il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto avviare l'attività commerciale auspicata, danni che vengono quantificati forfettariamente in euro 2000,00.

Per verificare la fondatezza della domanda del ricorrente, occorre, in primo luogo, accertare la sussistenza, nel caso concreto, del tipo di responsabilità invocata nel ricorso.

Sotto questo profilo, giova premettere che, secondo il pienamente condivisibile convincimento unanime della dottrina e della giurisprudenza, la "buona fede" prevista dall'art. 1337 cod. civ. rappresenta una clausola generale da riferirsi e valutarsi tanto rispetto agli elementi oggettivi, quanto alle qualità dei soggetti protagonisti della fase di "trattativa prenegoziale". Di conseguenza, la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria



diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (cfr. Cass. civ., sez. III, 08-10-2008, n. 24795; ABF Ricorso 315299/2009)

Ora, nel caso di specie, oggetto di censura da parte del ricorrente è la mancata concessione del finanziamento da parte dell'intermediario nonostante tale finanziamento gli sia stato più volte promesso e il richiedente si sia attenuto, nel corso delle trattative, a tutte le richieste via via formulategli dall'intermediario medesimo. Il che, più in dettaglio, si è concretato dapprima nella accensione di un contratto di conto corrente prospettato come funzionale all'erogazione del credito; successivamente, nell'estinzione anticipata da parte del ricorrente (dietro il versamento di euro 12.856,17) di un pre-esistente finanziamento, allo scopo di ottenere la cancellazione di un'ipoteca gravante su un suo bene immobile; nonché, da ultimo, a seguito della conclusione in senso negativo di una prima istruttoria della pratica di finanziamento, nella riduzione della somma richiesta (da euro 138.000,00 ad euro 106.497,00) e, sempre come consigliato dalla banca, nell'offerta di una garanzia personale da parte del padre. Ciò nonostante, anche la seconda richiesta veniva rigettata dalla banca sulla base dell'insufficienza delle garanzie fornite.

Tutto ciò considerato e fermo restando che l'erogazione o meno di un credito attiene strettamente alle scelte imprenditoriali della banca che, com'è ovvio, si avvale, prima di procedere alla stipula, di procedure di controllo interno che, nell'ambito di una riconosciuta autonomia, operano nel rispetto di precisi parametri a presidio di una corretta gestione del credito, pare tuttavia al Collegio che, nel caso specifico, la condotta della banca resistente configuri un'ipotesi di culpa in contrahendo.

Se è vero infatti che il cliente non può vantare alcun diritto alla conclusione positiva della sua proposta contrattuale volta ad ottenere un'erogazione di credito, il comportamento tenuto dalla banca nel corso delle trattative non risulta però conforme a buona fede, parendo idoneo a generare nel ricorrente un affidamento sul buon esito delle stesse. In particolare, ad essere rilevante risulta la circostanza che la banca non si sia limitata a concludere una prima volta in senso negativo l'istruttoria, bensì abbia orientato i successivi comportamenti del cliente facendogli intendere che in tal modo il credito sarebbe stato erogato e giungendo poi, incomprensibilmente, ad una decisione finale di segno negativo per insufficienza delle garanzie prestate, a fronte di una perizia sul valore dell'immobile offerto in ipoteca che si trovava a disposizione della banca sin dall'inizio delle trattative.

Sempre per quanto concerne la gestione delle trattative con il ricorrente, si desidera inoltre richiamare l'attenzione dell'intermediario su un ulteriore profilo che pare suscettibile di ripensamento nell'ottica di un miglioramento della relazione con la clientela.

Non sembra infatti al Collegio configurare una buona pratica nella relazione con la clientela la richiesta formulata al ricorrente dall'intermediario di accendere un conto corrente come atto propedeutico all'istruttoria e dunque prima ancora che sia stata presa dalle strutture competenti una decisione favorevole in ordine alla concessione del finanziamento. E ciò in quanto la subitanea stipula di tale contratto non risulta in alcun modo necessaria in funzione di una ancora eventuale erogazione del credito, apparendo piuttosto dettata da semplici esigenze di natura commerciale. A questo riguardo, appare utile, del resto, rammentare che, nel contesto della recente direttiva comunitaria 2008/48/CE in materia di credito al consumo di ormai imminente recepimento nel nostro Paese, il considerando n. 22 precisa che "Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che vietino al creditore di chiedere al consumatore, in relazione al contratto di credito, di aprire un conto in banca, di concludere un accordo relativo ad altri servizi accessori o di pagare le spese per tali conti in banca o altri servizi accessori".

Da tutto quanto sopra, emerge che la Banca convenuta ha violato l'interesse del ricorrente, tutelato dall'art.1337 cod. civ. nella trattativa e nella formazione del contratto,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

con conseguente responsabilità per il danno subito dal ricorrente, da ascriversi al su illustrato comportamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di euro 2.000,00, a titolo di responsabilità precontrattuale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO